

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 4, n. 1, della sesta direttiva <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che, qualora una persona fisica svolga quale unica attività l'effettiva esecuzione di tutti i lavori derivanti dalle attività di una società a responsabilità limitata di cui sia unico amministratore, unico azionista e unico «membro del personale», i detti lavori non costituiscono attività economica in quanto sono effettuati nell'ambito della gestione e della responsabilità della società a responsabilità limitata e quindi non nel circuito economico.

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 4 settembre 2006 — Feinchemie Schwebda GmbH e Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bedrijding-smiddelen, interveniente: Agrichem B.V.**

(Causa C-361/06)

(2006/C 294/40)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het bedrijfsleven

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Feinchemie Schwebda GmbH e Bayer CropScience AG

*Convenuto:* College voor de toelating van bedrijding-smiddelen

*Interveniente:* Agrichem B.V.

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 4, n. 1, della direttiva 2002/37/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che questa disposizione non obbliga gli Stati membri a porre fine entro il 1° settembre 2003 all'autorizzazione di un pesticida contenente etofumesate per il motivo che il titolare dell'autorizzazione non possieda un fascicolo che

soddisfi le condizioni di cui all'Allegato II della direttiva 91/414/CEE <sup>(2)</sup> o non possa accedere allo stesso.

<sup>(1)</sup> Direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (GU L 117, pag. 10).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden il 12 settembre 2006 — Benetton Group SpA/G-Star International BV**

(Causa C-371/06)

(2006/C 294/41)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden.

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Benetton Group SpA.

*Resistente:* G-Star International BV.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 3, n. 1, lett. e[, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa] <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso contenuto impedisca in modo permanente la registrazione quale marchio di una forma, laddove la natura del prodotto sia tale che il suo aspetto esteriore e la sua forma, per la loro bellezza o la loro originalità, ne determinano interamente, ovvero in misura considerevole, il valore di mercato, o se invece tale divieto non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l'attrattiva della forma considerata è stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo.
- 2) Nell'ipotesi in cui la soluzione per la questione 1 sia in quest'ultimo senso: in che misura tale attrattiva deve essere stata prevalente perché il divieto non sia più applicabile.

<sup>(1)</sup> Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).